Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 gennaio 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

REGIONI

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977, n. **1016**.

Autorizzazione all'Accademia olimpica, in Vicenza, ad accettare un lascito.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia olimpica, in Vicenza, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, il lascito disposto dalla sig.ra Teresa Lorenzoni ved. Faccini con testamento pubblicato in data 2 febbraio 1976, n. 80536/2781 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Pennacchio, notaio in Roma, consistente in beni immobili del valore periziato di L. 540.000.000, con l'onere per la suddetta Accademia di destinare il reddito di tali immobili o le somme ricavate dalla loro eventuale vendita al restauro della villa Morosini del comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) ed al suo funzionamento a seminario di alta cultura ed arte.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977
Registro n. 18 Beni culturali, foglio n. 248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1977, n. **1017**.

Autorizzazione alla Cassa nazionale previdenza assistenza ingegneri e architetti, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale previdenza assistenza ingegneri e architetti, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dall'ing. Giuseppe Farisano, come da verbale di pubblicazione di testamenti olografi 20 ottobre 1967 per notaio Francesco Battiata, n. 65071 di repertorio, e inventario di eredità ricevuto dal notaio Francesco Putortì il 2 e il 3 settembre 1970, n. 21804/21916 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1978
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 34

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Dima, in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda prodotta dalle ditte Intersint, con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500 e Dima, con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20, intesa a richiedere l'autorizzazione a concentrare nella sopracitata officina della ditta Intersint la produzione delle specialità medicinali registrate a nome delle ditte sopradette;

Considerato che, con verbale ispettivo in data 21 febbraio 1976 l'officina di cui trattasi è stata ritenuta idonea alla produzione di specialità medicinali nelle seguenti forme: granulati, compresse, confetti, capsule, soluzioni iniettabili, polveri per soluzioni iniettabili (lio-

filizzati ed antibiotici), sciroppi, pomate, creme, supposte, sospensioni, e pertanto altresì idonea alla produzione delle specialità medicinali attualmente registrate a nome delle ditte Dima ed Intersint;

Esaminato il conseguente parere d'ufficio;

Considerato che la sopracitata ditta Dima ha fatto pervenire rinuncia all'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali, nonché preparati galenici presso la propria officina, con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20;

Visti gli articoli 161 e 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché 1, 2, 3, 4 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' autorizzato il consorzio di produzione delle società Dima, con sede in Roma, via Ugo Bassi, 20 e Intersint, con sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 26,500, presso l'officina Intersint ubicata come sopradetto, pertanto tutte le specialità medicinali attualmente registrate a nome delle ditte Intersint-Dima verranno prodotte in tale stabilimento.

E' revocata alla società Dima sopramenzionata l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (concessa con provvedimento A.C.I.S. n. 590 in data 6 giugno 1956), nonché quella relativa alla produzione di preparati galenici (concessa con provvedimento A.C.I.S. in data 6 giugno 1954).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1977.

Costituzione della commissione tecnica prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, che reca modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e che all'art. 8 prevede una commissione tecnica presso il Ministero della sanità con il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate;

Viste le designazioni formulate dal Ministero delle finanze, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto superiore di sanità, dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative, nonchè dalle associazioni nazionali rappresentative per le categorie degli allevatori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnica presso il Ministero della sanità, prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, per il periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1980 è composta come segue:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Membri:

Meschini dott. Stelio, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;

Gaudiano prof. Aldo e Macrì dott. Agostino, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

Giannessi dott. Piero e Ilardi dott. Salvatore, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Centioli dott. Livio, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo aggiunto del Ministero delle finanze;

Borghese dott. Antonio, rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica;

Nardelli prof. Lino, rappresentante degli istituti zooprofilattici;

Di Chio dott. Vincenzo e Forte dott. Giuseppe, rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Romiti dott. Raffaello, rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue;

Mondini prof. Silvestro, rappresentante dell'associazione generale cooperative italiane;

Coli dott. Alberto, rappresentante della Confederazione cooperative italiane;

Mazziotti di Celso prof. Pietro, rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

Aghina prof. Cesare e Viali dott. Giorgio, rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Giudice dott. Giovanni, rappresentante dei mezzadri.

Membri supplenti:

Svaldi dott. Antonio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dott. Giannessi Piero;

Sorrenti dott. Domenico, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dott. Ilardi Salvatore;

Carlotti dott. Roberto, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati, in assenza del dott. Di Chio Vincenzo;

Salvo di Pietraganzili dott. Narciso, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati, in assenza del dott. Forte Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la commissione sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei all'Amministrazione dello Stato, sarà, inoltre, corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di primo dirigente (param. 530), mentre ai componenti che risiedono fuori Roma e siano funzionari statali, verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Per i componenti della predetta commissione all'atto della liquidazione del gettone di presenza di cui all'articolo precedente saranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sul cap. 1093 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1977 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La spesa presunta è di L. 2.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 2.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 261

(346)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Composizione del Comitato interministeriale previsto dallo art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66, del 22 settembre 1966, del consiglio delle Comunità europee, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CEE) n. 359/67, del 25 luglio 1967, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68, del 27 giugno 1968, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 865/68, del 28 giugno 1968, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 3330/74, del 19 dicembre 1974, del consiglio delle Comunità europee, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75, del 29 ottobre 1975, del consiglio delle Comunità europee, relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visti gli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di ristrutturare il Comitato interministeriale previsto dall'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale di cui agli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, è composto come segue:

Germani dott. Rocco, dirigente generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del dirigente generale delle importazioni e delle esportazioni, il Comitato è presieduto dal dott. Marco Polverisi o dal dottor Mario Morelli, dirigenti superiori, o dal dott. Cosimo Sorrentino, primo dirigente dello stesso Ministero.

Settore dei cereali, del riso, degli zuccheri e vitivinicolo:

Rosa dott. Tommaso, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; dott. Antonio Perovich, segretario principale, membro supplente;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione e Del Bufalo dott. Giancarlo, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dottor Oreste, primo dirigente, membro supplente;

Centioli dott. Livio, ispettore capo aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Carlizzi dott. Alessandro, ispettore capo aggiunto e De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni Giorgio, direttore di divisione e D'Autilia dott. Rigoberto, direttore di divisione, membri supplenti;

segretario: Argentini Enzo, o Caprioli dott. Gianfranco, o Scarpellini dott.ssa Maria, o Menichelli ragioniere Fernando.

Settori dei grassi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli:

Rosa dott. Tommaso, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Iudicello dott. Liborio, ispettore capo e Perovich dott. Antonio, segretario principale, membri supplenti;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione e Del Bufalo dott. Giancarlo, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dott. Oreste, primo dirigente, membro supplente;

Centioli dott. Livio, ispettore capo aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Carlizzi dott. Alessandro, ispettore capo aggiunto e De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni Giorgio, direttore di divisione e D'Autilia dott. Rigoberto, direttore di divisione, membri supplenti;

segretario: Argentini Enzo, o Caprioli dott. Gianfranco, o Scarpellini dott.ssa Maria, o Menichelli ragioniere Fernando.

Settore dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine:

Boschi dott. Guido, dirigente superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Rosa dott. Tommaso, ispettore generale, Polacco dott. Edmondo, esperto capo e Perovich dott. Antonio, segretario principale, membri supplenti;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione e Del Bufalo dott. Giancarlo, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica, dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dott. Oreste, primo dirigente, membro supplente;

Carlizzi dott. Alessandro, ispettore capo aggiunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Centioli dott. Livio, ispettore capo aggiunto e De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni Giorgio, direttore di divisione e D'Autilia dott. Rigoberto, direttore di divisione, membri supplenti;

segretario: Argentini Enzo, o Caprioli dott. Gianfranco, o Scarpellini dott.ssa Maria, o Menichelli rag. Fernando.

Il comitato può riunirsi anche in sezioni separate, in base a raggruppamenti dei settori merceologici previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 1° febbraio 1974 e le successive modifiche debbono intendersi abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà provveduto alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1977
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 224

(305)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.I. - Ossolana macchine industriali, stabilimento di Trontano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta O.M.I. - Ossolana macchine industriali, stabilimento di Trontano (Novara), frazione Croppo, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.I. Ossolana macchine industriali, stabilimento di Trontano (Novara), frazione Croppo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. Il Ministro per il tesoro
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(586)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. L. Manetti H. Roberts & C., in Firenze, stabilimenti in Firenze e Calenzano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 1972, concernente « Norme per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 »;

Visto l'art. 17 della legge 12 agosto 1977 n. 675;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. L. Manetti H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze), con effetto dal 1° marzo 1977;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie di cui al citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dal menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. L. Manetti H. Roberts & C., con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Calenzano (Firenze), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze già previste dall'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 4 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(585)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, 25 giugno 1969, n. 588, con il quale è stato approvato il vigente statuto e 3 ottobre 1974, n. 766, che lo ha modificato;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto in data 9 febbraio 1973, concernente la nomina del consiglio generale dell'ente predetto, per un triennio;

Viste le delibere consiliari n. 469 del 4 aprile 1977 e n. 1004 del 21 luglio 1977, con le quali il comune di Genova ha designato i propri rappresentanti nel predetto consiglio;

Considerato che il sig. Luigi Bottino, uno dei designati dal comune di Genova, è stato nominato nel frattempo presidente dell'ente;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio generale dell'ente sopracitato con riserva della sua integrazione con il nuovo rappresentante del comune di Genova, non appena quest'ultimo avrà provveduto alla designazione relativa;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, organizzazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, dai seguenti membri:

Cavalli Carlo, Balestrino Sergio, Pasero Michele, Verdi Agostino, Opezzi Roberto e Foà Claudio, in rappresentanza del comune di Genova;

Bovio Franco, Bassi Camillo, Pozzoli Mario, Segalerba Gianni e Granella Luigi, in rappresentanza della provincia di Genova;

Costa comm. rag. Filippo, Podestà dott. Emilio, Crovetto dott. Agostino e Costa ing. Pippo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Dagnino prof. Giuseppe, Melis ing. Francesco e Gramignani gr. uff. dott. Goffredo, in rappresentanza del consorzio autonomo del porto di Genova;

Alcozer prof. dott. Giulio, Caravelli comm. dottor Torquato e Capurro dott. Mario, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Genova;

Pontiggia Mario e Lo Presti Matteo Elio, in rappresentanza della regione Liguria;

Morabito dott. Gesualdo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Migone amb. Bartolomeo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Ferrara dott. Remo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Molino dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rosati ten. col. Enrico, in rappresentanza del Ministero della difesa-Aeronautica;

Berio dott. Luciano, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Silipo dott. Eugenio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Morrone dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'Agostino dott. Filippo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Massi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Messina Gianfranco, in rappresentanza degli armatori;

Bianchi dott. Gianfranco, in rappresentanza degli industriali;

Savinelli cav. uff. Giorgio, in rappresentanza dei commercianti;

De Juliis comm. Emo, in rappresentanza degli artigiani;

Decotto Mario, in rappresentanza dei lavoratori;

Pandolfi dott. Vincenzo, in rappresentanza dei dirigenti di azienda dell'industria e del commercio;

Inga Elio, in rappresentanza degli espositori.

Il consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(433)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1976-31 agosto 1977, della misura del tasso di interesse di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che ai sensi del primo comma dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1063, occorre provvedere annualmente, con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, all'accertamento dell'interesse di mora dovuto agli appaltatori per pagamenti effettuati oltre il novantesimo giorno dal termine stabilito dal secondo comma dell'art. 33 del citato capitolato generale e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza prevista nel capitolato speciale d'appalto;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata per il periodo 1° settembre 1976-31 agosto 1977, al 19,50 % (diciannove e cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(541)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1977.

Autorizzazione alla stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, ad effettuare il servizio di rilevamento dello inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti e laboratori l'autorizzazione ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con la quale la stazione sperimentale del vetro ha chiesto il rilascio di tale autorizzazione;

Vista la nota n. 156187/G8 27 del 22 febbraio 1977 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal quale la stazione sperimentale del vetro dipende, con cui detto Ministero ha espresso il proprio benestare alla richiesta dell'autorizzazione sopracitata;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità, in seguito ad apposito sopralluogo effettuato al fine di accertare l'idoneità del personale e delle attrezzature esistenti e destinate al servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Art. 1.

La stazione sperimentale del vetro, con sede a Venezia-Murano, via Briati n. 10, è autorizzata ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al controllo dell'inquinamento atmosferico derivato dall'industria del vetro.

Art. 2.

La predetta stazione invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati dalla indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

La predetta stazione segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibite al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(304)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Vista la comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datata 10 dicembre 1977, con la quale il primo dirigente dott. Raffaele Mezzacapo, viene designato membro effettivo della citata commissione in sostituzione del dott. Nicola Rodini, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Raffaele Mezzacapo, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, viene chiamato a far parte della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli quale membro effettivo, in sostituzione del dott. Nicola Rodini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: OSSOLA

(487)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1977.

Autorizzazione alla Banca cooperativa Valsabbina, società cooperativa a r.l., in Vestone, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni tutti in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa Valsabbina;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca cooperativa Valsabbina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vestone (Brescia), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di: Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Caino, Capovalle, Casto, Lavenone, Lodrino, Magasa, Marcheno, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Polaveno, Polpenazze, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Treviso Bresciano, Vestone, tutti in provincia di Brescia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa Valsabbina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Sestri Levante nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli Istituti per le case popolari non provinciali negli Istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la deliberazione n. 160 del 30 aprile 1975, con la quale il consiglio regionale della Liguria ha espresso parere favorevole alla incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Sestri Levante nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova del personale, del patrimonio immobiliare e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Sestri Levante;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Sestri Levante è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto di Sestri Levante e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi,

oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto di Sestri Levante.

Art. 3.

Il competente conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto case popolari di Sestri Levante è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(489)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione dei prodotti denominati « Dietilendiammina (Piperazina) », « Esaclorobutadiene », « Polistirolo espandibile », ai fini dell'inserimento tra le merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9, materie pericolose diverse, approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1972.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 che approva le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9, materie pericolose diverse;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

La Dietilendiammina (Piperazina) è classificata merce pericolosa appartenente alla classe 9, materie pericolose diverse, ed ammessa al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Sigla: 9.20-*bis*.

Denominazione: Dietilendiammina (Piperazina).

Caratteristiche: cristalli aghiformi, incolori, deliquescenti, trasparenti, molto igroscopici. Assorbe anidride carbonica dall'atmosfera. Completamente solubile in acqua. Punto di fusione 104°C, punto di infiammabilità 88°C, punto di ebollizione 145°C. Tossicità molto bassa.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro imballati con materiale inerte di imbottitura o recipienti di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del colle kg 30;

b) recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg 40;

c) fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Art. 2.

L'Esaclorobutadiene è classificato merce pericolosa appartenente alla classe 9, materia pericolosa diversa, ed ammesso al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Sigla: 9.20-*ter*.

Denominazione: Esaclorobutadiene.

Formula: C_4Cl_6.

Caratteristiche: liquido incolore, non infiammabile, di odore etereo. Punto di ebollizione: 215°C.

Imballaggi ammessi:

a) recipienti di vetro o di adatta materia plastica della capacità massima di litri 15, posti con idoneo materiale di imbottitura entro casse di legno o casse di cartone. Peso massimo del collo: kg 75;

b) recipienti metallici, posti in imballaggio protettivo di legno o di cartone. Peso massimo del collo: kg 75;

c) fusti di idonea materia plastica. Peso massimo del collo: kg 50;

d) fusti metallici. Capacità massima: litri 450.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Art. 3.

Il Polistirolo espandibile è classificato merce pericolosa appartenente alla classe 9, materie pericolose diverse, ed ammesso al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Sigla: 9.38-*bis*.

Denominazione: Polistirolo espandibile.

Imballaggi ammessi:

a) fusti, barili o casse con rivestimento interno di idonea materia plastica, chiusi efficacemente, ma non a tenuta stagna ai gas. Peso massimo del collo: kg 500;

b) sacchi a uno o più fogli di plastica, oppure a spessori multipli di accoppiato carta-plastica o plastica-plastica, chiusi efficacemente, ma non a tenuta stagna ai gas. Peso massimo del collo: kg 25;

c) confezioni in cartone con rivestimento interno di idonea materia plastica, oppure confezioni di idonea materia plastica, chiuse efficacemente, ma non a tenuta stagna ai gas.

Etichetta: Mod. I.

Stivaggio su navi da carico:

1) sotto il ponte: in locali nei quali non siano presenti sorgenti di ignizione, muniti di adeguata ventilazione meccanica. Separato dalle derrate alimentari;

2) sopra il ponte: riparato dai raggi solari, lontano dagli alloggi e da sorgenti di ignizione. Lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri: sopra il ponte allo scoperto, protetto dai raggi solari, in zone il cui accesso sia vietato ai passeggeri. Lontano dalle derrate alimentari.

Note: 1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(376)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1978.

Sostituzione di un componente del comitato regionale di informazione contabile agricola della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della Comunità economica europea un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 ottobre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visto il decreto ministeriale in data 11 marzo 1976, con il quale è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1977, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha designato il dott. Giuseppe Pascolini, direttore regionale dell'agricoltura, quale proprio rappresentante, con funzioni di presidente, in seno al citato comitato regionale, in sostituzione del dott. Angelo Angeli, collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Pascolini, direttore regionale dell'agricoltura, è nominato componente, con funzioni di presidente, del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia ed in sostituzione del dott. Angelo Angeli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(374)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Gand (Belgio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1970, con il quale veniva stabilita, tra l'altro, la competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Gand (Belgio);

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Gand (Belgio) viene estesa a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata in Bruxelles;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello a firma delle autorità locali.

Il presente decreto, che decorre dal 1° gennaio 1977, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: FORLANI

(450)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione dell'azienda, attesa l'eccezionale gravità delle irregolarità e delle perdite riscontrate;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(454)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 giugno 1971, concernente modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ed in particolare l'art. 39, terzo comma;

Visto il proprio decreto n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, con il quale, in applicazione del citato art. 39, sono state approvate le modalità d'impiego del « Fondo speciale » costituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, tra cui l'utilizzazione della disponibilità di detto « Fondo speciale » in parte al conto contributi ed in parte al conto finanziamenti e successive modificazioni, nonché da ultimo il proprio decreto in data 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 1° dicembre 1976;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale, tra l'altro, ha disposto l'introduzione di una ritenuta del quindici per cento sugli interessi e sui redditi di capitale;

Visto l'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, relativo a provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato, il quale, tra l'altro, ha sostituito il citato art. 39, terzo comma, stabilendo che gli utili spettanti alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e versati al « Fondo speciale » costituito presso la sezione medesima, vengano utilizzati, oltre che per ridurre il costo del denaro delle operazioni di finanziamento a favore delle cooperative, anche per la concessione, nel limite fino al 10 per cento delle disponibilità stesse, di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza istituzionale svolta a favore della cooperazione;

Vista la proposta di ripartizione dell'utile spettante per l'anno 1976 al Tesoro dello Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, pari a L. 2.067.200.000, al netto della ritenuta d'acconto del 15 %, pari a L. 364.800.000, deliberata dal comitato esecutivo della sezione medesima in data 7 luglio 1977;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 135159/40 in data 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, modificato, per ultimo con l'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 1976, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo speciale di cui all'art. 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è utilizzato, nelle proporzioni stabilite annualmente con la procedura indicata nello stesso art. 39, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione speciale per il credito alla cooperazione a tasso ordinario ("Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario"), in parte per la concessione di finanziamenti a tasso ridotto ("Fondo speciale conto finanziamenti") e, in parte, nel limite fino al 10 per cento, per la concessione di contributi a favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e

tutela del movimento cooperativo previste dal citato art. 39 del decreto-legge n. 745, come risulta modificato dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350 ("Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo") ».

Agli articoli 2 e 9 l'espressione « Fondo speciale conto contributi » è sostituita dall'altra « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario ».

L'art. 3 è modificato come appresso:

« La misura del contributo sugli interessi è determinata come segue:

a) l'81 % della somma disponibile sul "Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario" viene ripartita tra tutte le operazioni ammissibili, in misura direttamente proporzionale agli interessi corrisposti;

b) il rimanente 19 % va ad integrare la ripartizione che precede, limitatamente alle operazioni poste in essere nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale nelle regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ed anche nei confronti di cooperative e consorzi aventi sede legale altrove, purché sia dimostrabile la destinazione delle operazioni e lavori, opere e programmi in genere, realizzati o da realizzare in dette regioni ».

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente art. 8-*bis*:

« La misura del contributo a favore delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è determinata come segue:

a) il 39 % della somma disponibile sul "Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo" alla Confederazione cooperative italiane;

b) il 39 % alla Lega nazionale cooperative e mutue;

c) il 22 % all'Associazione generale cooperative italiane ».

Art. 2.

L'importo degli utili di L. 2.067.200.000, al netto della ritenuta d'acconto del 15 %, pari a L. 364.800.000, prevista dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, spettanti per l'esercizio 1976 alla partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, versato al Fondo speciale costituito presso la sezione medesima, viene ripartito:

a) in ragione di L. 206.720.000, pari al 10 % dei suddetti utili netti, al « Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo »;

b) in ragione di L. 1.314.480.000 al « Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario », da utilizzarsi unitamente all'attuale saldo di L. 48.660.222 ivi esistente;

c) in ragione di L. 546.000.000 al « Fondo speciale conto finanziamenti ».

Qualora la suddetta ritenuta del 15 % non debba essere operata, il relativo importo di L. 364.800.000 verrà ripartito secondo la proposta alternativa formulata dal comitato esecutivo della sezione speciale della Banca nazionale del lavoro con la suddetta delibera del 7 luglio 1977.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale in data 19 giugno 1971, non in contrasto con quanto stabilito nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

(542) *Il Ministro*: STAMMATI

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2859/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni.

Regolamento (CEE) n. 2860/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, recante aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto, per il periodo dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978, dal regolamento (CEE) n. 1331/77, per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2861/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2862/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, concernente i prelievi applicabili alle importazioni di alcuni bovini adulti e delle loro carni in provenienza dalla Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2863/77 del consiglio, del 20 dicembre 1977, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per l'anno 1977 con regolamento (CEE) n. 3010/76 per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2864/77 del consiglio, del 21 dicembre 1977, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1977 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2865/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2866/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2867/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2868/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2869/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che adotta misure di salvaguardia applicabili all'importazione di cipolle originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 2870/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2871/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2872/77 della commissione, del 22 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 330 *del* 23 *dicembre* 1977

(158/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ferdinando L. Rosaspina, console onorario del Pakistan a Milano.

(408)

In data 28 novembre 1977 in Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lister Mataloni Riccini, console onorario di Costa Rica a Perugia.

(409)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Matteini, console onorario di El Salvador a Firenze.

(410)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Cesare Marzorati, console onorario di El Salvador a Milano.

(411)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jean Mouton-Brady, console generale di Francia a Milano.

(412)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Elisabeth de Miribel, console generale di Francia a Firenze.

(413)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequetur al sig. Charalambos Rocanas, console di Grecia a Genova.

(414)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Lorenzo Rossi di Montelera, console onorario di Haiti a Torino.

(415)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aynaya Mahmassani, console generale del Libano a Milano.

(416)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Bruno, console onorario di Monaco a Napoli.

(417)

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Svein Haaland, console generale di Norvegia a Genova.

(418)

In data 28 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gaetano Volpe, console onorario di Norvegia ad Augusta.

(419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(207/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(208/M)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(214/M)

Autorizzazione al comune di Sutri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(215/M)

Autorizzazione al comune di Pizzighettone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Pizzighettone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.990.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(217//M)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 407.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(226/M)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 121.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(227/M)

Autorizzazione al comune di Voghera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Voghera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 366.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(228/M)

Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Verbania (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 170.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(229/M)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(230/M)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1978 il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 6.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(231/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 549.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(235//M)

Autorizzazione al comune di Cotignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Cotignola (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.590.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(239/M)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(240/M)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 maggio 1977 il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(243/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 406.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(237/M)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(210/M)

Autorizzazione al comune di Corfinio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Corfinio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.670.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(206/M)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 113.470.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(209/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.810.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(211/M)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Licenza (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.490.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(212/M)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1978 il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.790.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(213/M)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 480.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(220/M)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 338.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(221/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(222/M)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Marigliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(223/M)

Autorizzazione al comune di Voghera ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Voghera (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 432.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(224/M)

Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Verbania (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(225//M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.850.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(236/M)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(241/M)

Autorizzazione al comune di Sala Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1978 il comune di Sala Bolognese (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.630.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(242/M)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(216/M)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Formia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(218/M)

Autorizzazione al comune di Chieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1978 il comune di Chieri (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 600.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(219/M)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 10 gennaio 1978 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Enrico Marvaso, nato a Catanzaro il 27 settembre 1918, viene nominato commissario liquidatore ed i signori rag. Federico Barbaro, nato a Palermo il 19 agosto 1921, proc. leg. Enrico Brogneri, nato a S. Pietro Apostolo (Catanzaro) il 14 ottobre 1943, dott. Giancarlo Pittelli, nato a Catanzaro il 9 febbraio 1953, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Governatore: BAFFI

(455)

Rettifica al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 13 gennaio 1978 concernente la nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il proprio provvedimento in data 13 gennaio 1978, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è stata disposta tra l'altro la nomina del rag. Federico Barbaro, nato a Palermo il 19 agosto 1921, a membro del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Fabrizia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fabrizia (Catanzaro), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che per errore materiale il nome del predetto rag. Barbaro è stato indicato in Federico anziché Ferdinando;

A parziale rettifica di detto provvedimento;

Precisa

che il nome del rag. Barbaro deve intendersi corretto in Ferdinando a tutti gli effetti, fermo il resto.

La presente rettifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Governatore: BAFFI

(660)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di Arcola

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 novembre 1977, n. 2516, è stato approvato il piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Arcola (La Spezia), adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1976, n. 38.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(423)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica generale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, ed in particolare l'art. 3, secondo comma, per cui nessun posto può essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante della Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;
Visto il foglio n. 26218 del 5 novembre 1976, con il quale l'Accademia navale comunica la cessazione dall'insegnamento di un professore straordinario per la cattedra di chimica generale;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di chimica generale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica generale.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) aver compiuto il 18° anno di età;
d) aver sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postati non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;
4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato. Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1977
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 250

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . (provincia di . .) (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di chimica generale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . .,
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .,
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'Amministrazione al seguente indirizzo:

Data, .

Firma (5)

. . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . ,
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .,
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esame-colloquio, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, riservato agli assistenti universitari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre amministrazioni;
Considerato che in rapporto alla disponibilità di posti alla data del 30 novembre 1976, nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori, un posto di detto ruolo deve essere conferito agli assistenti universitari ordinari ai sensi del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame-colloquio, ad un posto di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* dell'allegato 1° al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari nominati in seguito a pubblico concorso che:

1) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio;

2) siano in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali;

3) siano assistenti ordinari per gli insegnamenti del corso di laurea relativo ai titoli di studio richiesti;

4) siano in possesso dei requisiti generali prescritti per l'ammissione agli impieghi statali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1977.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine. Saranno considerate pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

E' fatto obbligo al concorrente di dichiarare nella domanda:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di assistente ordinario, la cattedra alla quale è addetto;

5) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

6) il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Alla domanda dovrà essere allegato un certificato rilasciato dall'università attestante la qualità di assistente ordinario del candidato, la cattedra cui è addetto, la durata dell'effettivo e lodevole servizio di ruolo.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Art. 4.

L'esame-colloquio sarà integrato da una prova pratica e verterà sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il punto minimo necessario per il conseguimento dell'idoneità è di 7/10.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio dovrà essere esibito un valido documento d'identificazione.

Con successivo decreto sarà stabilito il diario del colloquio e della prova pratica. Tale diario sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parità di merito.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno far pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuta apposita lettera di invito i documenti all'uopo prescritti dalle vigenti disposizioni, che verranno indicati nella lettera stessa.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, i risultati saranno approvati con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

I risultati saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la nomina, il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione — a pena di decadenza — i seguenti documenti in debito bollo:

1) copia dello stato di servizio rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) diploma originale di laurea o copia debitamente autenticata;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o per lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei requisiti prescritti, conseguirà la nomina in prova. Egli dovrà accettare la sede di servizio che gli verrà assegnata.

Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, non essendo previsto l'espletamento alla data del 1° novembre 1977 di alcun concorso pubblico a posti di sperimentatore, la decorrenza della nomina del vincitore del concorso di cui al presente decreto non sarà posteriore al 1° novembre 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1977
Registro n. 18 *Agricoltura, foglio n.* 317

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Colloquio:

agronomia generale;
coltivazioni erbacee;
miglioramento genetico vegetale;
metodologia sperimentale.

Prova pratica:

rilievi su colture in campagna.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(212)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta di cultura generale del concorso, per esami e titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova.

La prova scritta di cultura generale del concorso, per esami e titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1977, avrà luogo in Roma il giorno 16 febbraio 1978.

(661)

PROVINCIA DI TRENTO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello vacante nel comune di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10262 di data 7 dicembre 1976, con la quale era stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Trento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8708 di data 28 ottobre 1977, registrata alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977, registro n. 46, foglio n. 21, con la quale venivano accettate le dimissioni dal servizio del dott. proc. Pino Morandini;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8935 di data 11 novembre 1977, avente per oggetto la sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Trento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Decreta:

Il dott. Annibale Muscarello, funzionario della carriera direttiva della provincia autonoma di Trento, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Trento, in sostituzione del dott. proc. Pino Morandini.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 1° dicembre 1977

Il presidente: GRIGOLLI

(596)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione vacante nel comune di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4192 di data 10 giugno 1977, con la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione, vacante nel comune di Trento;

Vista la deliberazione n. 8934 di data 11 novembre 1977, relativa alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice del concorso in menzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, avente per oggetto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione, vacante nel comune di Trento, i signori:

Presidente:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale della provincia autonoma di Trento.

Componenti:

Fracalossi dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;

Frittoli dott. Mario, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medico veterinaria dell'Università degli studi di Milano;

Nardelli prof Lino, docente di anatomia patologica veterinaria all'istituto di anatomia patologica di Brescia;

Degasperi dott. Cesare, veterinario capo del comune di Trento.

Segretario:

Muscarello dott. Annibale, funzionario della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 2 dicembre 1977

Il presidente: GRIGOLLI

(597)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Reggio Emilia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2404 del 28 dicembre 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli, ed esami, al posto di ufficiale sanitario del consorzio socio sanitario di Scandiano;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Viste le leggi regionali 12 marzo 1973, n. 16 e 20 novembre 1973, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Modena.

Componenti:

Olivio prof. Romano, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Modena;

Bonati prof. Bruno, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Modena;

Malavasi dott. Arrigo, medico provinciale di Modena;

Cristianini dott. Mario, ufficiale sanitario di Guastalla;

Malvasi dott. Giancarlo, funzionario della sezione decentrata del comitato di controllo di Modena.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tommaso Lavorata, funzionario amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Le prove di esame avranno luogo non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Reggio Emilia e del consorzio socio sanitario di Scandiano.

Reggio Emilia, addì 30 dicembre 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

(317)

OSPEDALE « P. ANGIOLONI » DI S. PIERO IN BAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché dalle norme regionali vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Piero in Bagno (Forlì).

(216/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. BERNARDO » DI BRISIGHELLA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brisighella (Ravenna).

(215/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di neurologia;
un posto di assistente ortopedico-traumatologo;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(214/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente urologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(214-bis/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di fisiokinesiterapia;
quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di analisi chimico-cliniche;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(201/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della quarta divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della quarta divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(202/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 e con riferimento alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(212/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;
due posti di assistente della divisione di urologia con sezione emodialisi;
due posti di assistente del servizio di cardiologia con unità coronarica;
un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Campobasso.

(204/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

due posti di assistente di anestesia del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Monselice (Padova).

(203/S)

OSPEDALE « SS. ROSARIO » DI VENAFRO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(205/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Latisana (Udine).

(213/S) lega

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Latisana (Udine).

(213-bis/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1977, n. **62.**

Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate al personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del 26 novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania istituisce corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative, da svolgersi presso le università, gli istituti tecnici e professionali di Stato ed istituti pubblici specializzati. Contestualmente all'approvazione dei piani annuali e triennali di formazione professionale il consiglio regionale approva i piani di riconversione.

Art. 2.

Ai corsi di aggiornamento per riconversione di cui al precedente articolo viene ammesso esclusivamente il personale, docente e non docente, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, con incarico a tempo indeterminato nei centri di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 6, è risultato disponibile a seguito della soppressione di corsi compresi nel piano delle attività formative relative all'anno precedente.

A partire dell'anno 1978-79 il piano di riconversione farà riferimento esclusivamente all'albo regionale.

Art. 3.

Per quanto concerne le funzioni amministrative relative all'attuazione del piano di riconversione nonchè quelle di controllo didattico ed amministrativo valgono le norme della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40.

Art. 4.

Per la durata del periodo di aggiornamento per riconversione in conseguenza di mancato inizio del corso o di chiusura anticipata di esso, al personale frequentante compete, sulla base dell'anzianità di servizio posseduta presso i centri formativi di provenienza, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e la relativa anzianità nei ruoli organici degli enti o centri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, sentita la commissione paritetica come da contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 5.

Le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge non sono applicabili a coloro che occupino un ufficio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici oppure esercitino il commercio o l'industria o abbiano impieghi alle dipendenze di privati o esercitino libere professioni nonchè ai direttori, gestori o amministratori di scuole o convitti privati.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le università, gli istituti pubblici specializzati e con gli istituti tecnici e professionali di Stato, per lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 1.

Art. 7.

L'onere annuo complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in lire 3 miliardi.

Per il 1977 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in lire 500 milioni e graverà sul cap. 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1977 (la cui denominazione e così modificata: « Finanziamenti in favore di enti riconosciuti idonei alla gestione di centri e di corsi di formazione professionale, nonchè a favore di enti ed istituzioni che gestiscono corsi di aggiornamento per riconversione delle attività corsuali »), previamente integrato della somma di lire 500 milioni, mediante prelievo di pari importo dal cap. 500 dello stato di previsione medesimo.

Per gli anni successivi si fa fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 novembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1977, n. 63.

Secondo programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania 1977-79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 26 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, è autorizzato il finanziamento del secondo programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania, con le modalità di cui alla citata legge ed al relativo regolamento di attuazione del 20 dicembre 1976.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stabilito in complessive lire 3.700 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1977, lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978 e lire 1.500 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere, stabilito in lire 700 milioni per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977: « Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 700 milioni al cap. 524, titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo: « Interventi per la valorizzazione dei beni culturali della regione Campania (rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58: "Programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania") ».

Agli oneri, stabiliti in ragione di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978 e di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1979, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione della spesa da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento potranno essere utilizzate in quelli successivi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contabilità regionale.

Art. 3.

Ai fini della formulazione del piano di interventi previsto dall'art. 2 della legge 9 novembre 1974, n. 58, il termine per la presentazione delle istanze, relativamente all'esercizio 1977, è fissato in quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 novembre 1977

RUSSO

(13723)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780240)